



STUDIO LEGALE TRAVERSI

Patrocinante in Cassazione

Avvocato Francesco TRAVERSI

Avvocato Ylenia SERRA

Corso Vittorio Emanuele II, 169 – 10139 TORINO

Tel. (011) 4477022 – 4475296 Fax (011) 4477022

E-mail: traversi_francesco@fastwebnet.it

ILL.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

ISTANZA EX ART. 669 sexies, comma secondo, C.P.C.,

Proc. R.G. n° 464/08

Ill.mo G.I. Dott. Gianfranco PLACENTINO

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA, in

persona del Presidente e legale rappresentante **Avvocato Francesco TRAVERSI**

(quale figlio spirituale di padre Pio), in proprio,

RICORRENTE

CONTRO

Monsignor Domenico Umberto D'AMBROSIO, nella sua qualità di delegato per la Santa Sede per il Santuario e le opere di San Pio da Pietrelcina, coma da bolla papale del 8 Marzo 2003, sedente in Manfredonia - Via Arcivescovado, n° 16,

CONVENUTO

CONTRO

Frate Carlo Maria LABORDE, nella sua qualità di **guardiano** del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Santa Maria delle Grazie, sedente in San Giovanni Rotondo (FG) – Piazzale Santa Maria delle Grazie

CONVENUTO

E

Frate Francesco COLACELLI, nella sua qualità di Presidente della “**Commissione per la riesumazione di San Pio da Pietrelcina e 40° anniversario della sua morte**”, sedente in San Giovanni Rotondo (FG) – Piazzale Santa Maria delle Grazie,

CONVENUTO

PREMESSO CHE

Monsignor Domenico Umberto D'AMBROSIO, in data **16 febbraio 2008**, nel Convento di Santa Maria delle Grazie, comunicava l'anticipazione **dell'inizio dei lavori** per la riesumazione e l'esposizione delle spoglie di **Padre Pio** e che, per tale causa, la **cripta sarebbe stata chiusa all'accesso dei fedeli** a decorrere dal **25 febbraio 2008**.

Detta notizia è stata trasmessa da Tele Radio Padre Pio nella giornata del **16 febbraio 2008** e nei giorni seguenti.

Si fa rilevare altresì all'Ill.mo Giudice del Tribunale Ordinario adito, l'informativa che **la Cripta sarà chiusa, per LAVORI DI RICOGNIZIONE, a decorrere dal 25 febbraio 2008**, così come affermato dal Comando dei Vigili Urbani di San Giovanni Rotondo, nonché dall'**Ufficio Prenotazione Gruppi del Convento di Santa Maria delle Grazie**.

L'Ill.mo Giudice, a mezzo del proprio ufficio, potrà essere accertato, **che la Cripta sarà chiusa dal 25/2/2008** telefonando ai seguenti numeri: **0882/417210; 0882/417527, e a decorrere da sabato 23 febbraio 2008, visitando il sito internet: www.padrepio.it**.

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA, come in epigrafe rappresentata e domiciliata, preso atto della comunicazione di **Monsignor D'AMBROSIO**, in data **18 febbraio 2008**, proponeva istanza ex art.

669 sexies C.p.c. chiedendo al Giudice di emettere **decreto, inaudita altera parte**, con il quale **disporre il divieto di apertura del sepolcro**, ovvero del loculo e della cassa di acciaio contenente la salma di **Padre Pio**, sito nel Convento di Santa Maria delle Grazie, e/o di qualsiasi attività finalizzata all'apertura del sepolcro, **al fine di impedire che il provvedimento richiesto al Tribunale ne divenga inefficace per la sua tardività** e che venga lesa il sentimento religioso di milioni di fedeli.

L'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, in data **19 febbraio 2008**, provvedeva alla notifica del ricorso ex art. 700 C.p.c. e pedissequo decreto alle parti convenute, del quale si fornisce prova dell'avvenuta notifica (doc. n° 1).

La Signoria Vostra, con decreto del **21 febbraio 2008**, respingeva l'istanza ex art. 669 sexies C.p.c. del **18 febbraio 2008, per le causali ivi contenute**.

L'**Avvocato Francesco TRAVERSI**, nella sua qualità di Presidente dell'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, veniva contattato dalla Signora **SANDU Mariana Clementina**, residente in Perugia e dalla Signora **CARRIERO Filomena**, residente in Mesagne (BR), attualmente ricoverata presso l'Ospedale Civile, le quali rendevano noto, di essere state beneficate da **Padre Pio**.

SANDU Mariana Clementina e **CARRIERO Filomena**, **inoltre**, rendevano noto di essere state visitate da **Padre Pio**, che, con il volto piangente, **chiedeva di essere aiutato** affinché venga impedita la riesumazione del suo corpo, in particolare chiedeva: **“Non voglio essere riesumato”**, e affermava che nel caso in cui venga toccata la sua salma succederanno cose catastrofiche in San Giovanni Rotondo.

L'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA** ritiene che **chiunque** è tenuto a rispettare la volontà di **Padre Pio** e la volontà del **Padre** è quella di voler riposare nel luogo ove è stato depresso il Suo corpo a seguito del decesso.

CIO' PREMESSO

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO - L'UOMO DELLA SOFFERENZA reitera l'istanza ex art. 669 sexies C.p.c., per le seguenti motivazioni, in fatto e in diritto: Si fa rilevare all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito che il convenuto **Monsignor D'AMBROSIO**, come da documento n° 12 allegato al ricorso introduttivo, dichiarava che, a seguito della riesumazione di **Padre Pio**, verificato lo stato di conservazione delle ossa ed eseguiti i necessari trattamenti, nella metà del mese di Aprile 2008 avverrà l'esposizione delle spoglie di **Padre Pio**.

In ordine a quanto sopra, ad integrazione di quanto dedotto nel ricorso, si precisa che l'attività preparatoria della riesumazione necessariamente deve avvenire prima dell'esposizione delle spoglie e non contestualmente all'esposizione stessa, che avverrà nel mese di **Aprile 2008**.

Per tale causa, si rende opportuna e necessaria l'emissione del provvedimento - **decreto** richiesto all'Ill.mo Giudice, al fine di evitare che l'ordinanza emessa a seguito della comparizione delle parti non possa spiegare nessun effetto di tutela del sepolcro di **Padre Pio**, se questo sarà già stato violato.

Per questi motivi, si ritiene **necessario, giusto ed opportuno insistere** nella richiesta di **emissione del decreto inaudita altera parte**, al fine di prevenire un grave pregiudizio al corpo santo di **Padre Pio**, tenuto conto che il Giudice, a seguito della comparizione delle parti, con ordinanza potrà confermare o modificare il contenuto del decreto richiesto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, **L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO - L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, come in epigrafe rappresentata e domiciliata,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, **inaudita altera parte**, con **decreto** ai sensi dell'art. 669 sexies, comma secondo, C.p.c., **al fine di evitare che il provvedimento richiesto al Tribunale sia inefficace** e che venga lesa il sentimento di milioni di fedeli in tutto il mondo, **provvisoriamente, disporre il divieto di apertura del sepolcro**, ovvero del loculo e della cassa di acciaio contenente la salma di **Padre Pio**, sito nel Convento di Santa Maria delle Grazie e/o di qualsiasi attività finalizzata all'apertura del sepolcro.

Si fa rilevare che l'Ufficiale Giudiziario non ha potuto restituire il ricorso ex art. 700 C.p.c., notificato alle parti convenute, in quanto non ancora scaricato dall'Ufficiale procedente.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia foto della scritta marmorea sita nella Cripta.
- 2) Numero tre fotografie raffiguranti l'attuale stato della cripta, chiusa al pubblico.

Con perfetta osservanza.

Torino – Foggia, 22 febbraio 2008.

.